

# Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers)

## Modifica del 15 giugno 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale della Confederazione (OPers) è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le disposizioni del capitolo 4a si applicano al personale delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers.

*Art. 11a*            **Provvedimenti d'integrazione**  
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell'impiegato, l'autorità competente secondo l'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti essa coinvolge servizi specializzati.

*Art. 33*            **Pensionamento anticipato  
di determinate categorie di personale**  
(art. 10 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> Al compimento del 61° anno d'età termina il rapporto d'impiego delle seguenti categorie di personale:

- a. ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;
- b. membri del Corpo delle guardie di confine;
- c. alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell'uditore in capo dell'esercito.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

<sup>2</sup> Al compimento del 62° anno d'età termina il rapporto d'impiego delle seguenti categorie di personale:

- a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo;
- b. piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti, personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), piloti da trasporto civili del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC);
- c. personale addetto al servizio di volo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

<sup>3</sup> Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione del DFAE che hanno trascorso un determinato numero di anni ponderati in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili possono chiedere il pensionamento anticipato al compimento del 62° anno d'età, sempre che questo non pregiudichi interessi pubblici preponderanti.

<sup>4</sup> A titolo eccezionale l'autorità competente secondo l'articolo 2 può risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro di un impiegato appartenente a una delle categorie di personale seguenti se tale rapporto di lavoro non può più essere proseguito senza che vi sia colpa dell'impiegato e per altri motivi diversi dall'invalidità:

- a. al compimento del 58° anno d'età, per gli ufficiali di professione e sottufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;
- b. al compimento del 61° anno d'età, per i piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti, e il personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA).

<sup>5</sup> In singoli casi l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, d'intesa con la persona interessata secondo il capoverso 1 o 2, prolungare il rapporto di lavoro al massimo di tre anni.

<sup>6</sup> D'intesa con il DFF, il DFAE emana disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 3. Esse disciplinano in particolare:

- a. l'indicizzazione dei luoghi d'impiego, a seconda delle difficoltà delle condizioni di vita, partendo dai 100 punti di riferimento della città di Berna;
- b. il numero di punti necessari per acquisire un anno di soggiorno ponderato;
- c. la considerazione del numero di trasferimenti o di impieghi all'estero nel calcolo degli anni ponderati;
- d. il computo del periodo trascorso in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### *Art. 34*                    **Prepensionamento**

(art. 31 cpv. 5 e 32k cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 2 può sciogliere dalla prestazione di lavoro gli impiegati che non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento anticipato secondo l'articolo 33 capoverso 1 (prepensionamento). L'impiegato ha diritto

all'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio) fino all'età del pensionamento. Durante la continuazione del pagamento dello stipendio, l'autorità competente secondo l'articolo 2 e l'impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBBLICA.

<sup>2</sup> Il prepensionamento inizia:

- a. il più presto al compimento del 58° anno d'età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti nonché per i membri del Corpo delle guardie di confine;
- b. il più presto al compimento del 60° anno d'età e dura al massimo 12 mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell'uditore in capo dell'esercito.

<sup>3</sup> Nel caso il rapporto di lavoro sia prolungato secondo l'articolo 33 capoverso 5, l'inizio del prepensionamento è rimandato di conseguenza.

<sup>4</sup> Se un impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 1 viene ridotta. Il DFF e il DDPS disciplinano l'importo della riduzione per il personale loro subordinato secondo l'articolo 33.

<sup>5</sup> Se un impiegato lascia una funzione di cui all'articolo 33 capoverso 1 prima di aver raggiunto l'età del prepensionamento, egli ha diritto per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 1 per la durata massima prevista nel capoverso 2 lettera a o b. L'importo calcolato in questo modo è versato come segue:

- a. in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell'articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull'aver di vecchiaia dell'impiegato presso PUBBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), o direttamente all'impiegato dietro sua richiesta;
- b. in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell'età del pensionamento, direttamente all'impiegato.

<sup>6</sup> Per il calcolo dell'importo di cui al capoverso 4 è determinante il salario percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro. L'importo non è versato se la funzione è stata esercitata per meno di 10 anni; non è tenuto conto del tempo dedicato all'istruzione di base.

*Art. 68 cpv. 3*

<sup>3</sup> I congedi accordati dall'autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 88 lettera a.

*Titolo prima dell'art. 88a***Capitolo 4a: Previdenza professionale****Sezione 1: Salario determinante**

*Art. 88a* Salario assicurabile  
(art. 32g cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> Sono assicurati presso PUBBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, il salario e le componenti di salario versati mensilmente e facenti parte del salario determinante ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e non versati soltanto occasionalmente. Non sono assicurate le indennità secondo gli articoli 81 e 82 né l'adeguamento al potere d'acquisto secondo l'articolo 83.

<sup>2</sup> Se, secondo l'articolo 40 capoverso 1 o 2 oppure l'articolo 52a, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l'articolo 56 capoversi 2 e 3, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fintanto che l'indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.

<sup>3</sup> Se l'impiegato sceglie un modello con diverse varianti di durata del lavoro secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>4</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale, è considerato come salario assicurabile il salario corrispondente all'orario di lavoro normale.

<sup>4</sup> Nel caso di misure legate a ristrutturazioni secondo l'articolo 104, il salario assicurabile è determinato in funzione del piano sociale.

*Art. 88b* Comunicazione  
(art. 32g cpv. 5 LPers)

Il salario assicurabile è comunicato a PUBBLICA quale stipendio determinante dall'autorità competente secondo l'articolo 2.

**Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro**

*Art. 88c* Partecipazione al riscatto  
(art. 32 lett. a LPers)

L'autorità competente secondo l'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

<sup>3</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> RS 172.220.111.31

*Art. 88d* Congedo

(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per almeno due mesi.

<sup>2</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell'inizio di tale congedo conviene con l'impiegato se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo.

<sup>3</sup> Se dal terzo mese di congedo l'autorità competente secondo l'articolo 2 non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, essa comunica il congedo a PUBBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

<sup>4</sup> I contributi dovuti dall'impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo salario alla ripresa del lavoro.

*Art. 88e* Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> L'impiegato ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se:

- a. ha raggiunto il 50° anno d'età;
- b. il servizio medico constata, su richiesta dell'autorità competente secondo l'articolo 2, che per motivi di salute l'impiegato è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui;
- c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e
- d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 11a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa dell'impiegato.

<sup>2</sup> Le modalità del diritto alla prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l'importo della stessa sono disciplinati nel regolamento previdenziale per gli impiegati e i beneficiari di rendite della cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> D'intesa con il DFF, il DDPS può scostarsi dall'età fissata nel capoverso 1 lettera a per gli impiegati del servizio di volo.

<sup>5</sup> Non ancora pubblicato.

**Art. 88f** Rendita transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transitoria secondo il RPIC, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato.

<sup>2</sup> Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

**Sezione 3:  
Pensionamento anticipato di determinate categorie di persone****Art. 88g** Diritto alla rendita

(art. 10 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati di cui all'articolo 33 hanno diritto a una prestazione secondo l'articolo 88i in seguito a un pensionamento anticipato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. gli ufficiali di professione, gli alti ufficiali superiori e i sottufficiali di professione devono avere esercitato la loro funzione per almeno 10 anni dall'assolvimento dell'istruzione di base; non sono computati gli anni trascorsi nella funzione di ufficiale di professione specialista e di sottufficiale di professione specialista;
- b. i membri del Corpo delle guardie di confine devono aver assolto la formazione di guardia di confine o di ufficiale delle guardie di confine ed esercitato per almeno 10 anni una funzione a livello dei posti o dei settori di guardia di confine;
- c. gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione del DFAE devono avere trascorso 12 anni ponderati in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili; se gli anni ponderati di soggiorno sono compresi tra sei e 12 anni, la prestazione si riduce in modo proporzionale; nel caso di un soggiorno ponderato inferiore a sei anni non sussiste alcun diritto alla prestazione.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi i diritti nei confronti del datore di lavoro e di PUBBLICA se il pensionamento anticipato è dovuto a imperativi di ordine aziendale o a motivi di salute.

**Art. 88h** Prestazione del datore di lavoro

(art. 32k cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> Se sussiste un diritto alle prestazioni secondo l'articolo 88i, è versata un'indennità unica equivalente alla metà di un salario annuo:

- a. agli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 all'inizio del loro prepensionamento secondo l'articolo 34 o al più tardi all'inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni; e
- b. agli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 all'inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni.

<sup>2</sup> L'indennità unica è calcolata in base all'ultimo salario annuo determinante.

<sup>3</sup> L'indennità unica è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP<sup>6</sup> o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta.

*Art. 88i*                    Prestazioni della cassa pensioni  
(art. 31 cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2 che adempiono le condizioni fissate nell'articolo 88g capoverso 1 lettera a o b hanno diritto alla pensione di vecchiaia regolamentare e alla rendita transitoria secondo il RPIC.

<sup>2</sup> La parte dell'impiegato destinata al finanziamento della rendita transitoria è assunta dal datore di lavoro. Questi rimborsa a PUBLICA le parti del datore di lavoro e dell'impiegato per il finanziamento della rendita transitoria.

<sup>3</sup> Agli impiegati del DFAE che adempiono le condizioni fissate negli articoli 33 capoverso 3 e 88g capoverso 1 lettera c è versata una pensione di vecchiaia e una rendita transitoria secondo l'articolo 64 RPIC.

<sup>4</sup> Il DFAE rimborsa a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni secondo il capoverso 3 al momento del pensionamento dell'impiegato.

*Art. 88j*                    Esclusione e riduzione del diritto alle prestazioni

<sup>1</sup> Se il rapporto di lavoro è risolto per colpa dell'impiegato (art. 31) non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo l'articolo 88i.

<sup>2</sup> Se l'impiegato ha diritto a una rendita intera o a una rendita parziale dell'assicurazione invalidità, le prestazioni secondo l'articolo 88i sono soppresse o ridotte di conseguenza.

*Art. 116c* Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007  
(art. 41a cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> All'inizio del prepensionamento ai sensi dell'articolo 34 le persone seguenti percepiscono, al posto della prestazione secondo l'articolo 88h, un'indennità unica equivalente ai tre quarti dell'ultimo salario annuo:

- a. gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBBLICA hanno compiuto il 51° anno d'età;
- b. gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBBLICA hanno compiuto il 53° anno d'età.

<sup>3</sup> Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBBLICA hanno compiuto il 55° anno d'età percepiscono con il loro ultimo salario un'indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo.

<sup>4</sup> L'indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBBLICA nel quadro della LPP<sup>8</sup> o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta.

<sup>5</sup> L'articolo 34 capoverso 4 non si applica agli impiegati di cui ai capoversi 2 e 3.

## II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

## III

### *Abrogazione e modifica del diritto vigente*

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

<sup>7</sup> Art. 33 nella versione del 3 lug. 2001 (RU **2001** 2206), cpv. 1–3<sup>bis</sup> nella versione dell'O del 5 dic. 2003 concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU **2003** 5011); art. 16 dell'O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio, nella versione della modifica del 28 giugno 2000 (RU **2000** 2429).

<sup>8</sup> RS **831.40**



## IV

*Entrata in vigore*

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla messa in vigore integrale della legge del 20 dicembre 2006<sup>9</sup> su PUBBLICA.

<sup>2</sup> Le cifre II 1 e II 3 dell'allegato entrano in vigore il 1° luglio 2007.

15 giugno 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>9</sup> RS 172.222.1; RU 2007 2239 2249

*Allegato*  
(art. 88<sup>f</sup> cpv. 1)

## **Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria**

Età di pensionamento	Piano standard (classi di stipendio)			Piano per quadri 1 (classi di stipendio)	Piano per quadri 2 (classi di stipendio)
	1-11	12-17	18-23	24-29	30-38
60	80 %	55 %	50 %	50 %	50 %
61	85 %	60 %	50 %	50 %	50 %
62	90 %	70 %	50 %	50 %	50 %
63	95 %	75 %	55 %	50 %	50 %
64	100 %	80 %	60 %	50 %	50 %

*Allegato  
(cifra III)*

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 30 novembre 2001<sup>10</sup> concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l'assicurazione dello stipendio;
2. Ordinanza del 18 dicembre 2002<sup>11</sup> sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA;
3. Ordinanza del 2 dicembre 1991<sup>12</sup> sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio.

### II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Ordinanza del 28 maggio 2003<sup>13</sup> concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell'Amministrazione federale**

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'unità organizzativa comunica a PUBBLICA lo stipendio di riferimento quale salario determinante.

#### **2. Ordinanza del 2 dicembre 2005<sup>14</sup> sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario**

*Art. 21 cpv. 1-3*

<sup>1</sup> Per la durata del rapporto di lavoro il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> *Abrogati*

<sup>10</sup> RU 2002 243, 2003 241

<sup>11</sup> RU 2003 241 3669, 2004 5261, 2005 3 9 4595 5607, 2006 5625

<sup>12</sup> RU 1992 388 638 942, 1996 208, 1997 346, 1999 3016, 2000 2429, 2001 2197

<sup>13</sup> RS 172.010.421

<sup>14</sup> RS 172.220.111.9

### **3. Ordinanza del 25 aprile 2001<sup>15</sup> concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione**

#### *Art. 20 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se non sono versate prestazioni d'uscita a PUBBLICA o se l'importo versato dal precedente istituto di previdenza è insufficiente per il riscatto dell'insieme degli anni di assicurazione secondo il capoverso 2, le persone assicurate possono riscattare a proprie spese tutti gli anni di assicurazione mancanti o una parte di essi mediante versamento unico o, fino al 31 marzo 2008, rateale. I pagamenti rateali effettuati dopo questa data sono riversati alla persona assicurata.

#### *Art. 60 cpv. 3*

<sup>3</sup> La persona assicurata può riacquistare totalmente o parzialmente le prestazioni ridotte secondo i capoversi 1 e 2 mediante versamento unico o rateale. L'articolo 20 capoversi 5 e 7 si applica per analogia. Il riacquisto è calcolato conformemente all'articolo 20 capoverso 6.

<sup>15</sup> RS 172.222.034.1